

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** DIRETTIVA 94/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 1994
relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018	L 328	1	21.12.2018



**DIRETTIVA 94/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 30 maggio 1994

**relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni
alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi**

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) *autorità competenti*: le autorità pubbliche definite all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 90/531/CEE, competenti per rilasciare l'autorizzazione e/o controllarne l'esercizio;
- 2) *enti*: le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che chiedono, possono chiedere o detengono un'autorizzazione;
- 3) *autorizzazione*: ogni disposizione legislativa, regolamentare, amministrativa o contrattuale, o strumento emanato in sua applicazione, in base alla quale le autorità competenti degli Stati membri autorizzano un ente ad esercitare, per proprio conto e a proprio rischio, il diritto esclusivo di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi in un'area geografica. Un'autorizzazione può essere rilasciata separatamente per ciascuna attività o congiuntamente per più attività;
- 4) *enti pubblici*: le imprese pubbliche quali definite nell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 90/531/CEE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mantengono il diritto di determinare, all'interno del loro territorio, le aree da rendere disponibili per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

2. Se un'area è resa disponibile per le attività di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che non vi siano discriminazioni tra gli enti per quanto riguarda l'accesso a tali attività ed il loro esercizio da parte degli enti.

Tuttavia gli Stati membri possono negare, per motivi di sicurezza nazionale, l'autorizzazione all'accesso e all'esercizio di queste attività a qualsiasi ente effettivamente controllato da paesi terzi o da cittadini di paesi terzi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché le autorizzazioni siano rilasciate in esito a procedimenti nei quali tutti gli enti interessati possano presentare domanda ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 3.

2. Questo procedimento è avviato:

- a) su iniziativa delle autorità competenti, mediante avviso che invita a presentare domande da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 90 giorni prima della data limite per la presentazione delle domande; oppure

▼B

- b) mediante un avviso che invita a presentare domande, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dopo che un ente ha presentato una domanda, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1. Ogni altro ente interessato dispone di un termine di almeno 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione per presentare una domanda.

L'avviso specifica il tipo di autorizzazione, l'area o le aree geografiche che sono o possono essere, in parte o interamente, oggetto della domanda, nonché la data proposta o il termine ultimo per il rilascio dell'autorizzazione.

L'avviso specifica se è prevista una preferenza per le domande presentate da enti costituiti da una singola persona fisica o giuridica.

3. Gli Stati membri possono rilasciare un'autorizzazione senza avviare un procedimento ai sensi del paragrafo 2 se l'area oggetto della domanda di autorizzazione:

- a) è disponibile in maniera permanente o
- b) è stata oggetto di un precedente procedimento ai sensi del paragrafo 2 che non si è concluso con il rilascio di un'autorizzazione o
- c) è stata abbandonata da un ente e non rientra automaticamente nei casi di cui alla lettera a).

Uno Stato membro che intenda applicare il presente paragrafo provvede, entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva o, nel caso degli Stati membri che non hanno ancora avviato tali procedimenti, senza indugio, alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* di un avviso in cui sono indicate le aree, situate all'interno del proprio territorio, disponibili ai sensi del presente paragrafo e i luoghi dove ottenere informazioni dettagliate al riguardo. Qualsiasi modificazione significativa di tali informazioni formerà oggetto di un avviso supplementare. Tuttavia, nessuna domanda di autorizzazione ai sensi del presente paragrafo può essere presa in considerazione prima della pubblicazione del relativo avviso ai sensi della presente disposizione.

4. Uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 nell'ipotesi e nella misura in cui considerazioni di tipo geologico o produttivo giustificano il rilascio dell'autorizzazione per una certa area al titolare di un'autorizzazione relativa ad un'area contigua. Lo Stato membro in questione assicura che i titolari di autorizzazioni per le altre aree contigue possano, in questo caso, presentare domanda e dispongano di tempo sufficiente per farlo.

5. Non è considerato rilascio di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1:

- a) il rilascio di un'autorizzazione determinato unicamente da cambiamenti nella denominazione o proprietà dell'ente titolare di un'autorizzazione già esistente, da cambiamenti nella composizione dell'ente stesso o da trasferimenti di autorizzazioni;
- b) il rilascio di un'autorizzazione ad un ente titolare di un'altra forma di autorizzazione, qualora il possesso di quest'ultimo titolo implichi un diritto al rilascio di quella autorizzazione;

▼B

c) la decisione delle autorità competenti presa nel contesto di un'autorizzazione (a prescindere dal fatto che tale autorizzazione sia stata rilasciata prima della data di cui all'articolo 14) e relativa all'avvio, alla sospensione, alla proroga o alla cessazione delle attività o alla proroga dell'autorizzazione stessa.

6. Nonostante l'avvio dei procedimenti di cui al paragrafo 2, gli Stati membri mantengono la facoltà di negare il rilascio di autorizzazioni, assicurando però che essa non dia luogo a discriminazioni tra enti.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché:

a) se la delimitazione delle aree geografiche non risulta da una precedente divisione geometrica del territorio, la superficie di ciascuna di esse sia determinata in modo da non eccedere quanto giustificato dall'esercizio ottimale delle attività sotto il profilo tecnico ed economico. Nel caso di rilascio di autorizzazioni in base ai procedimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono stabiliti criteri oggettivi, di cui gli enti possono prendere conoscenza prima di presentare le domande;

b) la durata dell'autorizzazione non superi il periodo necessario per portare a buon fine le attività per le quali essa è stata concessa. Tuttavia le autorità competenti possono prorogare la durata dell'autorizzazione se la durata stabilita non è sufficiente per completare l'attività in questione e se l'attività è stata condotta conformemente all'autorizzazione;

c) gli enti non godano di diritti esclusivi nell'area geografica per la quale hanno ottenuto un'autorizzazione per un periodo più lungo di quanto sia necessario per il corretto esercizio delle attività autorizzate.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché:

1) le autorizzazioni siano in ogni caso rilasciate in base a criteri concernenti:

a) le capacità tecniche ed economiche degli enti;

b) le modalità che gli enti intendono adottare per la prospezione, la ricerca e/o la messa in produzione nell'area geografica in questione;

nonché, all'occorrenza:

c) in caso di messa in vendita dell'autorizzazione, il prezzo che l'ente è disposto a versare per ottenerla;

d) se, dopo la valutazione in base ai criteri di cui alle lettere a), b) e, ove applicabile, c), due o più domande sono equipollenti, altri criteri pertinenti, obiettivi e non discriminatori per operare la scelta definitiva tra tali domande.

▼B

Nel valutare le domande, le autorità competenti possono tenere altresì conto di qualsiasi carenza di efficienza o di affidabilità dimostrata da un ente nel contesto di un'autorizzazione precedente.

Se le autorità competenti determinano la composizione di un ente a cui possono rilasciare un'autorizzazione, esse si basano su criteri obiettivi e non discriminatori.

Se le autorità competenti designano l'operatore di un ente a cui possono rilasciare un'autorizzazione, esse si basano su criteri obiettivi e non discriminatori.

I criteri sono formulati e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* prima che inizi a decorrere il periodo per la presentazione delle domande. Gli Stati membri che hanno già pubblicato i criteri nelle Gazzette ufficiali nazionali possono limitare la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ad un riferimento alla pubblicazione nelle rispettive Gazzette ufficiali. Tuttavia, qualsiasi cambiamento relativo ai criteri è pubblicato per esteso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

- 2) siano stabiliti e resi noti agli enti interessati, in qualsiasi momento, le condizioni e i requisiti relativi all'esercizio o alla cessazione dell'attività, applicabili a ogni tipo di autorizzazione in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore alla data di presentazione delle domande, indipendentemente dal fatto che siano previsti dall'autorizzazione o che la loro accettazione preventiva sia una condizione per il rilascio dell'autorizzazione stessa. Nella fattispecie prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), essi possono essere resi noti soltanto alla data a decorrere dalla quale possono essere presentate le domande di autorizzazione;
- 3) sia notificato a tutti gli enti interessati qualsiasi cambiamento relativo alle condizioni ed ai requisiti di cui sopra, introdotto nel corso del procedimento;
- 4) siano applicati in modo non discriminatorio i criteri, le condizioni ed i requisiti di cui al presente articolo;
- 5) siano comunicati i motivi della decisione a qualsiasi ente la cui domanda di autorizzazione sia stata respinta, se esso ne fa richiesta.

Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, punto 2), nonché gli obblighi particolareggiati relativi all'esercizio di un'autorizzazione specifica siano giustificati esclusivamente dalla necessità di assicurare il corretto esercizio delle attività nell'area geografica per la quale è richiesta l'autorizzazione, mediante applicazione del paragrafo 2 oppure versamento di un corrispettivo pecuniario o in idrocarburi.

▼B

2. Gli Stati membri, se così giustificato da motivi di sicurezza nazionale, sicurezza pubblica, pubblica sanità, sicurezza dei trasporti, protezione dell'ambiente, tutela di risorse biologiche e del patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico, sicurezza degli impianti e degli addetti, gestione pianificata di risorse di idrocarburi (ad esempio, tasso di sfruttamento degli idrocarburi o ottimizzazione del loro recupero) o dalla necessità di garantire un gettito fiscale, possono stabilire condizioni e requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

3. Le disposizioni per il pagamento dei corrispettivi di cui al paragrafo 1, comprese le condizioni per la partecipazione dello Stato, sono fissate dagli Stati membri in modo da garantire il mantenimento dell'indipendenza di gestione degli enti.

Tuttavia, se il rilascio di autorizzazioni è soggetto alla partecipazione dello Stato alle attività e se è stata designata una persona giuridica con lo scopo di gestire tale partecipazione, oppure se lo Stato stesso gestisce la partecipazione, alla persona giuridica e allo Stato non deve essere impedito di esercitare i diritti e di assumere gli obblighi associati con tale partecipazione, proporzionali all'entità della partecipazione, purché la persona giuridica o lo Stato non siano destinatari dell'informazione né esercitino un diritto di voto in decisioni relative alle fonti di approvvigionamento degli enti, purché la persona giuridica o lo Stato assieme a uno o più enti pubblici non esercitino un diritto di maggioranza di voto nelle altre decisioni, e purché ogni voto da parte dello Stato o della persona giuridica si basi esclusivamente su principi trasparenti, obiettivi e non discriminatori e non impedisca che l'amministrazione dell'ente adotti decisioni basate su principi commerciali normali.

Tuttavia, le disposizioni del secondo comma non impediscono alla persona giuridica o allo Stato di opporsi ad una decisione dei titolari di un'autorizzazione che non rispetti le condizioni e i requisiti indicati nell'autorizzazione con riferimento alla politica di sfruttamento e alla tutela degli interessi finanziari dello Stato.

La facoltà di opporsi ad una decisione è esercitata in maniera non discriminatoria, soprattutto nel caso di decisioni relative a investimenti e fonti di approvvigionamento degli enti. Se la partecipazione dello Stato nelle attività è gestita da una persona giuridica che è nel contempo titolare delle autorizzazioni, lo Stato membro introduce disposizioni a norma delle quali la persona giuridica è tenuta a redigere una contabilità separata per quanto riguarda rispettivamente il suo ruolo commerciale e quello di gestore della partecipazione dello Stato, garantendo che non vi sarà flusso di informazioni dalla parte della persona giuridica responsabile della gestione della partecipazione dello Stato verso la parte della persona giuridica che è titolare delle autorizzazioni per proprio conto. Tuttavia, se la parte della persona giuridica responsabile della gestione della partecipazione dello Stato assume come consulente la parte della persona giuridica che è titolare dell'autorizzazione per proprio conto, la prima può mettere a disposizione ogni informazione necessaria per effettuare la consulenza. I titolari di tutte le autorizzazioni cui le informazioni si riferiscono sono informati preventivamente di quali informazioni saranno in tal modo fornite e disporranno di un lasso di tempo sufficiente per formulare obiezioni.

▼B

4. Gli Stati membri provvedono a che il controllo degli enti nell'ambito delle autorizzazioni sia limitato a quanto necessario per assicurare l'osservanza delle condizioni, dei requisiti e degli obblighi di cui al paragrafo 1. Essi adottano, in particolare, le misure necessarie affinché nessun ente sia obbligato, con disposizioni giuridiche, regolamentari o amministrative o mediante accordi o intese, a fornire informazioni sulle fonti di approvvigionamento previste o esistenti, tranne che dietro richiesta delle autorità competenti ed esclusivamente ai fini degli obiettivi menzionati dall'articolo 36 del trattato.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni concernenti singole autorizzazioni o contenute nelle stesse e le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che conferiscono ad un unico ente il diritto di ottenere autorizzazioni in un'area geografica specifica, compresa nel territorio di uno Stato membro, sono abolite dagli Stati membri interessati prima del 1° gennaio 1997.

Articolo 8

1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d'ordine generale incontrata, de jure o de facto, dagli enti nell'accesso alle attività di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi o nel loro esercizio in paesi terzi che sia stata loro segnalata. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza commerciale.

▼M1
_____**▼B**

3. Ogniqualvolta riscontri, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 ovvero in base ad altre informazioni, che un determinato paese terzo non concede agli enti comunitari, relativamente all'accesso alle attività di cui al paragrafo 1 o al loro esercizio, un trattamento analogo a quello concesso dalla Comunità agli enti del paese terzo stesso, la Commissione può presentare proposte al Consiglio per un mandato di negoziato onde ottenere per gli enti comunitari analoghe possibilità di concorrenza. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3 la Commissione può, in qualsiasi momento, proporre che il Consiglio autorizzi uno o più Stati membri a negare il rilascio di un'autorizzazione ad un ente effettivamente controllato dal paese terzo di cui trattasi e/o da cittadini dello stesso.

La Commissione può avanzare tale proposta di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Il Consiglio decide a maggioranza qualificata il più presto possibile.

5. I provvedimenti adottati in applicazione del presente articolo lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità derivanti da accordi internazionali disciplinanti l'accesso alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e il loro esercizio.

▼ M1**▼ B***Articolo 10*

Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti entro il 1° maggio 1995. Essi notificano senza indugio alla Commissione i cambiamenti intervenuti successivamente. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco delle autorità competenti e gli eventuali cambiamenti da apportarvi.

Articolo 11

La presente direttiva si applica alle autorizzazioni rilasciate a decorrere dalla data stabilita nell'articolo 14.

Articolo 12

All'articolo 3 della direttiva 90/531/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Per le attività di sfruttamento di aree geografiche dirette alla prospezione o estrazione di petrolio o di gas naturale, i paragrafi da 1 a 4 si applicano come segue, a decorrere dalla data in cui lo Stato membro interessato si è conformato alle disposizioni della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (*):

- a) le condizioni di cui al paragrafo 1 sono considerate soddisfatte a partire dalla suddetta data, fatto salvo il paragrafo 3;
- b) a partire dalla suddetta data, lo Stato membro di cui al paragrafo 4 deve comunicare soltanto le disposizioni relative all'osservanza delle condizioni elencate nei paragrafi 2 e 3.

(*) GU n. L 164 del 30.6.1994, pag. 3.»

Articolo 13

Le disposizioni degli articoli 3 e 5 non si applicano alle nuove autorizzazioni rilasciate dalla Danimarca anteriormente al 31 dicembre 2012 per quanto attiene alle aree abbandonate alla data dell'8 luglio 2012, alla scadenza delle autorizzazioni rilasciate l'8 luglio 1962. Le nuove autorizzazioni vengono rilasciate in base a principi obiettivi e non discriminatori.

Il presente articolo non crea alcun precedente per gli Stati membri.

Articolo 14

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

▼B

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.